

TESTO DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008, N. 92, COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE 24 LUGLIO 2008, N. 125, RECANTE: MISURE URGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA. COMPARAZIONE CON GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE 286/98.

ART. 1 LEGGE DI CONVERSIONE: MODIFICHE AL CODICE PENALE:

Art. 235 Codice Penale

L'espulsione dello straniero dal territorio è ordinata dal giudice oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, **quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore ai dieci anni.**

Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano **le sanzioni stabilite dalle Leggi di sicurezza pubblica per il caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'Autorità Amministrativa.**

Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 e legge di Conversione 24 luglio 2008 n. 125.

Il Giudice ordina l'espulsione dal territorio dello Stato **di un cittadino appartenente all'Unione Europea o dello straniero** oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il cittadino straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea sia condannato alla **reclusione per un tempo superiore ai due anni**

Il trasgressore dell'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione **da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dai casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.**

Commento: due variazioni importanti: **l'inserimento del "cittadino dell'Unione Europea" nei provvedimenti di espulsione ed il periodo di condanna che varia da un tempo non inferiore ai dieci anni ad un tempo superiore ai due anni.**

Per ciò che riguarda la trasgressione dell'ordine di espulsione o di allontanamento si passa da un provvedimento amministrativo (emanato dall'Autorità Amministrativa) ad uno penale (pronunciato dal Giudice) punito con reclusione. In più la legge di conversione aggiunge che è obbligatorio l'arresto del cittadino comunitario o straniero contravventore dell'ordine anche non in caso di flagranza (quindi anche senza per esempio un controllo per strada, basta una segnalazione di qualcuno e la successiva verifica che la persona sia presente sul territorio nonostante l'ordine di espulsione).

Sostituzione art. 312 Codice Penale: espulsione ed allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato.

Art. 312 Codice Penale

Lo straniero condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti da questo titolo è espulso dallo Stato. (il rimando è al T.U. sulle leggi sugli stupefacenti art. 86 T.U. ottobre 1990 n. 309).

Decreto legge maggio 2008 n. 92 e legge di convers. 24 luglio 2008 n. 125

L'art. 312 rimane invariato nella sostanza per ciò che concerne la trasgressione della legge sugli stupefacenti però si specifica "il **cittadino appartenente ad uno membri dell'Unione Europea**". Si rimanda al Testo Unico 286/98 per quel che concerne l'attuazione del provvedimento di espulsione, di competenza del questore. Si ribadisce che il trasgressore debba essere punito per un periodo di detenzione da uno a quattro anni e che è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche al di fuori dei casi di flagranza e la procedura con rito direttissimo.

Commento: la nuova legge sintetizza l'art. 312 del Codice Penale con la revisione dell'art. 235 dello stesso.

ART. 5 LEGGE DI CONVERSIONE LUGLIO 2008:

MODIFICHE AL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE 25 LUGLIO 1998 N. 286

T.U. 286/98

Art.12 T.U. 286/98, Art. 12, comma 5.

Chiunque, al fine di creare profitto dalla condizione di illegalità dello straniero favorisca la permanenza di questi sul territorio dello Stato in violazione delle norme del presente Testo Unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30.000.000. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la permanenza di cinque o più persone la pena è aumentata da un terzo alla metà.

DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008 E LEGGE DI CONVERSIONE LUGLIO 2008.

Art. 5

All'art. 12 del Testo Unico 286/98, dopo il comma cinque viene inserito dalla nuova legge sulla sicurezza il **comma cinque bis:** salvo il fatto costituisca più grave reato, **chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.** La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione su richiesta delle parti a

norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, **comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato.** Si osservano, in quanto applicabili, disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

Commento: L'art. 12 del Testo Unico sull'immigrazione 286/98 elenca i casi di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, ovvero tutte le attività inerenti a favorire ingresso illegale sul territorio dello Stato, con aggravanti di pena nel caso le persone di cui sia favorito l'ingresso siano esposte a pericolo per la propria vita, l'utilizzo di documenti contraffatti. Aggravanti ancora maggiori sono previste nel caso di sfruttamento o induzione allo prostituzione (da qui il decreto Amato in cui si è inclusa la possibilità di chiedere protezione sociale oltre che per i casi di vittime di tratta anche per sfruttamento del lavoro clandestino).

La novità apportata dal pacchetto sicurezza è evidente: l'inclusione in questa lista di reati della locazione o cessione del proprio fabbricato a scopo di lucro o sfruttamento a persone sprovviste di regolari titoli di soggiorno.

Art. 13, comma 3, quinto periodo

L'art 13 del Testo Unico sull'Immigrazione riguarda l'espulsione amministrativa. Il comma tre tratta della disposizione dell'espulsione, con decreto motivato immediatamente esecutivo, di cui il Questore deve chiedere il nulla osta all'autorità giudiziaria nel caso il cittadino straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere. L'autorità Giudiziaria può negare il nulla osta alla espulsione solo in caso di gravi e motivate esigenze processuali. In tal caso l'esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunichi la cessazione delle esigenze processuali. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta il Questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione.

Art. 5, comma 1-bis

La parola quindici è sostituita da sette

Commento: vi è una restrizione di tempo per la risposta dell'autorità giudiziaria. Si nota che la parola centro di identificazione ed espulsione era già presente nel Testo Unico.

Art. 22, comma 12 T.U 286/98
Lavoro subordinato a tempo
Determinato ed indeterminato

Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa di Euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.

Art. 5, comma 1 ter

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Commento: la modifica riguarda l'aumento del periodo di reclusione per assunzione di lavoratore privo di permesso di soggiorno idoneo al lavoro ma non aumenta la pena pecuniaria.

DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008 N. 92 E LEGGE CONVERSIONE 24 LUGLIO 2008 N. 125: MODIFICHE ART. 416/BIS CODICE PENALE(ASSOCIAZIONI MAFIOSE)

L'art 416 bis del Codice Penale tratta di "associazioni mafiose"

Modifiche del decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 125: le modifiche riguardano l'inasprimento della durata della reclusione per i reati di chi faccia parte di associazioni di tipo mafioso. La modifica riguarda anche l'ottavo comma dell'art. 416 bis del Codice Penale ove si citano **associazioni "comunque localmente denominate e si aggiunge "anche straniere"**.

IL DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008 N. 92 CONVERTITO IN LEGGE DAL DECRETO 24 LUGLIO 2008 N. 125 MODIFICA IL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267, IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE

L'articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 2008 . Si riportano prima l'art. 54 del Testo Unico 267/2000 e di seguito le modifiche ad opera dell'art. 6 del decreto 24 luglio 2008, legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92

ARTICOLO 54 TESTO UNICO 267/2000: ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

ARTICOLO 6 DECRETO LEGISLATIVO 24 LUGLIO 2008 N. 125 CHE SOSTITUISCE ART 54 T.U. 267/2000 IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI AL SINDACO NELLE FUZIONI DI COMPETENZA STATALE:

- 1) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone **preventivamente** il prefetto. **Commento:** rispetto al comma 1 art. 54 Testo Unico 267/2000, il comma 1 art. 6 del nuovo decreto legislativo n 125 del 24 luglio 2008 è rimasto invariato tranne l'inserimento dell'avverbio **preventivamente**, con il quale si stabilisce appunto che il prefetto debba essere informato in via preventiva su tutto ciò che concerne le azioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico.
 - 2) Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno – Autorità nazionale di Pubblica Sicurezza. **Commento:** attribuzioni nuove, maggiori poteri di polizia al Sindaco ma sempre nell'ottica di controllo e di sovrintendenza da parte del Ministero dell'Interno.
 - 3) Vedi comma 1 lettera a art. 54 T.U. 267/2000
 - 4) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la **sicurezza** urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono **preventivamente** comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti idonei alla loro attuazione. **Commento:** variazione rispetto al comma 2 art. 54 T.U. 267/2000 è l'emanazione di provvedimenti che riguardino non solo l'incolumità pubblica ma anche la sicurezza urbana e l'informazione preventiva che ne viene data al prefetto, al fine di organizzare interventi idonei. Nel comma 2 art. 54 Testo Unico 267/2000 si stabiliva che il sindaco "può richiedere, ove occorra, l'assistenza del prefetto".
- 4 bis) Con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 del decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 123 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Commento: intervento centralista nel definire le situazioni di urgenza per le quali si può parlare di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

- 5) qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 6 decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 123 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati nell'ambito territoriale interessato dall'intervento:
Commento: si ribadisce che, nonostante i poteri di polizia del sindaco siano senza dubbio aumentati, il potere di controllo del prefetto e quindi del Ministero dell'Interno è molto centralizzato.

5-bis) Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziarie o di pubblica sicurezza la condizione irregolare dello cittadino straniero non comunitario o del cittadino appartenente all'Unione Europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato (per ciò che concerne il provvedimento di allontanamento o espulsione del cittadino comunitario si **ricorda che il decreto legge 23 maggio 2008 n. 23 convertito da decreto 24 luglio 2008 n. 125 modifica l'art. 235 del Codice Penale** introducendo l'espulsione anche per i cittadini comunitari oltre nei casi previsti dalla legge anche nel caso di reclusione per periodo superiore ai due anni. Si rimanda anche al **decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20 comma 11**, in cui si elencano i casi di espulsione per i cittadini comunitari quali quelli non osservanza delle condizioni di soggiorno, motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica. Un cittadino comunitario non è in regola con le condizioni di soggiorno quando non si iscrive all'anagrafe dopo tre mesi dal suo ingresso in Italia) . **Commento:** il potere di controllo sulla denuncia della condizione di regolarità o meno dei cittadini stranieri non appartenenti all'U.E. o dei cittadini appartenenti all'Unione Europea diviene più capillare essendo anche di competenza del sindaco ed essendo di sua pertinenza anche il dovere di denuncia della situazione di irregolarità alle autorità di pubblica sicurezza.

- 6) Vedi comma 3 art. 54 Testo Unico 267/2000 (identico tranne che per la prevista comunicazione preventiva al prefetto dei provvedimenti in oggetto)

Commi 7 e 8 e 10 del presente art. 6 decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 125, legge di conversione del decreto 23 maggio 2008 n. 92, vedi rispettivamente commi 4, 5 e 7 art. 54 Testo Unico 267/2000.

- 9) Vedi comma 6 art. 54 Testo Unico 267/2000: **Unica variazione:** nel comma 6 art. 54 del Testo Unico 267/2000 "il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi" mentre nel comma 9 art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 123 "il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati". Prima quindi si valutava il regolare svolgimento dei servizi sospesi o sottoposti a verifica o provvedimenti del sindaco ora si controllano i compiti affidati al sindaco o chi ne fa le veci.

- 11) Nelle materie previste dai commi 1 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 2008, legge di conversione del decreto 23 maggio 2008 n. 92, il Sindaco, previa comunicazione al

Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. **Commento:** comma 11 art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 125 ha variato la forma rispetto al comma 10 art. 54 del Testo Unico 267/2000, nella sostanza e nel merito comunque non vi sono grandi variazioni.

12) Il Ministero dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco. **Commento:** comma nuovo, ribadisce sempre la doppia funzione di controllo locale e centrale e le funzioni di indirizzo impartite dal Ministero dell'Interno. Tra l'altro, nel nuovo decreto non è prevista l'eventuale nomina di un Commissario di Governo da parte del prefetto in caso di inerzia del sindaco (ex commi. 8 e 9 art. 54 Testo Unico 267/2000).

L' ARTICOLO 7 TESTO DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008 N. 92 E E LEGGE DI CONVERSIONE 24 LUGLIO 2008 N. 125 MODIFICA L'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 26 MARZO 2001: "INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL CITTADINO

ARTICOLO 7: COLLABORAZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROVINCIALE NELL'AMBITO DEI PIANI COORDINATI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO:

- 1) **I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001 n. 128**, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze di **comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani**, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi della Polizia dello Stato. **Commento: nell'art. 16 della legge 28 marzo 2001 n. 128 si parlava solo di maggiori centri urbani.**
- 2) Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Interno , di concerto con il Ministero della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa, determina le procedure osservate per assicurare, **nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.** **Commento:** è l'attuazione dell'art. 17 comma 1 della legge 26 marzo 2001 in cui si prevedevano piani di controllo territoriale improntati sulla collaborazione della Polizia dello Stato, Guardia di Finanza e Arma dei carabinieri, con la partecipazione di contingenti di corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco. Nel decreto viene statuito una collaborazione normata tra polizia di Stato e polizia municipale e provinciale mentre nella legge che lo prevedeva il concetto di collaborazione era meno marcato.

ARTICOLO 8 TESTO DECRETO LEGGE 23 MAGGIO 2008 N. 92 E LEGGE DI CONVERSIONE 24 LUGLIO 2008 N. 125 MODIFICA L'ARTICOLO 16 QUATER DEL DECRETO LEGGE 18 GENNAIO 1993, CONVERTITO CON SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68.

al comma 1, le parole "schedario dei veicoli rubati operante" sono state sostituite dalle seguenti "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti, operanti presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno". Il

personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto era già previsto dal comma 5 bis, art. 7 decreto legislativo 24 luglio 2008 n. 125, legge di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, che va a modificare il Testo Unico 267/2000. **Commento:** la polizia municipale vede ampliare il proprio accesso all'archivio del Ministero dell'Interno, non più quindi solo l'archivio dei veicoli rubati, ma anche quello dei documenti di identità rubati o smarriti e, soprattutto, all'archivio dei titoli di soggiorno, che si ricollega al potere del sindaco di denunciare la condizione di regolarità o meno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea o dei cittadini comunitari (art. 7, comma 5 bis, decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge dal decreto 24 luglio 2008 n. 125).

ART 9 DECRETO LEGGE MAGGIO 2008 N. 92 E LEGGE DI CONVERSIONE LUGLIO 2008 N. 125: CENTRI DI IDENTIFICAZIONE E DI ESPULSIONE: le parole “Centro di Permanenza Temporanea” sono sostituite in generale, in tutte le disposizioni di legge o regolamento, dalle seguenti: “Centro di identificazione e di espulsione” quale nuova denominazione delle medesime strutture